



# CITTA' DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

SETTORE 3  
UFFICIO TRIBUTI  
N. Reg. Settore: 37

## **DETERMINAZIONE** NUMERO 389 DEL 04-04-2025

**OGGETTO:** RICORSO IN APPELLO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ RICA GEST SRL PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 723/2024 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI CAGLIARI, SEZIONE 3, DEL 27.05.2024 AVENTE AD OGGETTO LA TASSA SUI RIFIUTI URBANI (TARI) ANNO 2022. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE IN SEGUITO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 61 DEL 02.04.2025. IMPEGNO DI SPESA. (CODICE CIG: B65C7AA215)

### **IL DIRIGENTE DEL III SETTORE**

Visti:

- il Decreto sindacale n. 10 del 31/10/2024 con il quale alla sottoscritta è stato prorogato l'incarico di dirigente del III Settore "Affari finanziari, contabili – attività produttive", conferito con decreto sindacale n. 17/2021, fino al 31/12/2024 e comunque fino all'adozione di un successivo decreto;
- la Deliberazione di C.C. n. 67 del 16/12/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Deliberazione del C.C. n. 68 del 16/12/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli anni 2025/2027;
- la Deliberazione del G.C. n. 1 del 03/01/2025 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2025/2027 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000).

Premesso che:

- in data 21.03.2025 (prot. n. 17681) è stato notificato al Comune di Carbonia il ricorso in appello da parte della Società Rica Gest srl contro la Sentenza n. 723/2024 della Corte di Giustizia di Primo Grado di Cagliari, sezione 3, che si è pronunciata in merito all'impugnazione della c.d. cartella dopo l'avviso di pagamento n. 09720230203390530000 notificata da Agenzia Entrate Riscossione, il 22.09.2023, per conto del Comune di Carbonia, avente ad oggetto il pagamento di Euro 17.076,00 a titolo di Tari anno 2022;
- il ricorso è stato depositato telematicamente presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Cagliari in data 21.03.2025 con RGA: n. 202/2025;

Dato atto che la sentenza oggetto di impugnazione verte su problematiche legate alla tassa sui Rifiuti molto complesse e che hanno visto prevalere, in primo grado di giudizio, la posizione dell'Amministrazione Comunale, quali:

- la nullità della cartella per omessa notifica dell'atto presupposto per cui, è stata chiamata in causa, come terzo, l'Agenzia delle Entrate Riscossioni;
- all'attribuzione della corretta categoria Tari da riconoscere, ex D.P.R n. 159 del 1999, ai contribuenti che, in ampi spazi commerciali, svolgono un'attività economica caratterizzata dalla

- vendita di prodotti merceologicamente eterogenei;
- le riduzioni tariffarie della quota variabile per coloro che smaltiscono i rifiuti in proprio come previsto dai commi 649 e 661 della legge Tari.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 02.04.2025 avente ad oggetto: *“Autorizzazione alla costituzione in giudizio contro il ricorso in appello presentato dalla Società Rica Gest Srl per la riforma della sentenza n. 723/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari, Sezione 3, del 27.05.2024, depositata il 23.09.2024”* con la quale si autorizza la costituzione in giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Cagliari contro il ricorso presentato in appello dalla Società Rica Gest srl, con istanza di sospensione, depositato presso la segreteria della Corte il giorno 21.03.2025 con RGA n.202/2025 e si da mandato al Dirigente del III Settore per l’individuazione e la nomina di un professionista munito di adeguata competenza ed esperienza nella materia dei Tributi Locali;

Ritenuto di individuare quale professionista incaricato di porre in essere la su descritta attività di resistenza in giudizio lo Studio Cava Commercialisti Associati, con sede a San Giuliano Terme, Pisa, Via G. Carducci 62 - P.Iva 01457560504 – nella persona del Dottor Cesare Cava, iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa al n. 212 o in sua sostituzione nella persona della Dottoressa Silvia Fossati, iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa al n. 434 - tenuto conto delle loro qualificatissime referenze, come emerge dalla lettura dei curricula, e dalla circostanza che già in altre occasioni lo Studio Cava Commercialisti Associati, ha difeso, innanzi ai Giudici Tributari le ragioni dell’Amministrazione Comunale;

Dato atto che l’affidamento di incarichi legali non rientra nell’ambito di applicazione del codice dei Contratti Pubblici, di cui al D.lgs. 36/2023, come espressamente previsto dall’articolo 56, lettera h), per i quali resta salva la disciplina di cui al Testo Unico del Pubblico Impiego (in particolare art. 7, comma 5 bis, del D.lgs 165/2001);

Vista la documentazione e la proposta di preventivo, acquisiti in data 02.04.2025 (prot. n.20444/2025) per la trattazione della causa in oggetto, comprendente le seguenti attività:

- Analisi delle motivazioni della sentenza oggetto dell’atto di appello di controparte;
- Stesura delle controdeduzioni all’atto di appello, predisposizione e deposito del fascicolo telematico relativo all’atto di costituzione in giudizio presso la Corte di Giustizia Tributaria competente. Stesura e deposito eventuali memorie illustrative;
- Rappresentanza in giudizio per conto dell’Ente alla pubblica udienza”.

per un importo pari a € 2.050,00 (già comprensivi del contributo previdenziale pari al 4%) e al netto dell’Iva al 22% e di eventuali rimborsi spese);

Ritenuto congruo il preventivo presentato, in ragione della complessità del ricorso, sia sotto il profilo delle eccezioni eccezionabili in via preliminare, sia nel merito delle questioni sollevate, oltretutto degli effetti connessi ad una eventuale soccombenza;

Dato atto altresì che la congruità del preventivo è stata valutata in relazione al tariffario di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147/2022;

Accertato che non sussistono cause di incompatibilità che precludono l’assunzione dell’incarico;

Dato atto che il Codice Identificativo della Gara (CIG), rilevante ai soli fini della tracciabilità, è il seguente: B65C7AA215;

Ritenuto di impegnare l’importo pari a € 2.501,00 (comprensivi di onorario, cassa previdenziale 4%, Iva al 22%) nel capitolo 68.1 del bilancio di previsione 2025;

Dato atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Dott. Gianluca Massa, Responsabile dell’Ufficio Tributi del Comune di Carbonia;

Visto il T.U.E.L. – Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante disposizioni sull’ordinamento degli enti locali e, in particolare, l’art. 107;

Visto lo Statuto Comunale e, in particolare, l’art. 14;

#### **DETERMINA**

Per le motivazioni esposte in premessa, che si richiamano per fare parte integrante e sostanziale del sottostante dispositivo:

1. Di conferire, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. n. 61 del 02.04.2025, allo Studio Cava Commercialisti Associati, con sede a San Giuliano Terme, Pisa, Via G. Carducci 62 - P.Iva 01457560504 - nella persona del Dottor Cesare Cava, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa al n. 212 o in sua sostituzione nella persona della Dottoressa Silvia Fossati, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa al n. 434P l'incarico di patrocinio legale alle condizioni economiche esposte in narrativa, per la difesa contro il ricorso in appello proposto dalla Società Rica Gest srl contro la Sentenza n. 723/2024 della Corte di Giustizia di Primo Grado di Cagliari, sezione 3, che si è pronunciata in merito all'impugnazione della c.d. cartella dopo l'avviso di pagamento n. 09720230203390530000 notificata da Agenzia Entrate Riscossione, il 22.09.2023, per conto del Comune di Carbonia, avente ad oggetto il pagamento di Euro 17.076,00 a titolo di Tari anno 2022;

2. Di impegnare a favore dello Studio Cava Commercialisti Associati, con sede a San Giuliano Terme, Pisa, Via G. Carducci 62 - P.Iva 01457560504, l'importo pari € 2.501,00 (comprensivi di onorario, cassa previdenziale 4%, Iva al 22%) sul capitolo 68.1. del bilancio 2025;

3. Di dare atto che il codice CIG, necessario ai soli fini della tracciabilità, è il seguente: B65C7AA215;

4. Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole del dirigente competente è reso unitamente alla sottoscrizione del presente atto.

IL DIRIGENTE DEL III

SETTORE

Dott.ssa Maria Cristina

Pillola

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3  
MARIA CRISTINA PILLOLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.